



**Città di Reggio Calabria**

**SERVIZIO VIABILITA'**  
**UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO**



Indirizzo  
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia\_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 632

Prot. n. \_\_\_\_\_ del 30/11/2022

**OGGETTO: DIVIETI DI SOSTA PER ISTITUTO FALCOMATA' ARCHI**

### **IL DIRIGENTE**

**Vista** la richiesta del dirigente scolastico dell'istituto Falcomatà Archi, prot. n. 2512904 del 24/11/2022, di istituire divieti di sosta in corrispondenza degli ingressi dei vari plessi dell' istituto per garantire la sicurezza degli studenti;

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

### **ORDINA**

**nei seguenti ingressi dei plessi dell'istituto Falcomata' Archi:**

**plesso Falcomatà via Montegrappa;**

**plesso Pirandello via Casalotto e via Vicolo Carrera;**

**plesso Klearckos Via Archi Cep;**

**plesso San Brunello via Lia diramazione;**

**plesso Archi via Gullina;**

**plesso Vito via Vito Inferiore**

### **Il divieto di sosta con rimozione 0-24**

La Castore spl dovrà approntare, a propria cura e spese, la segnaletica prescritta.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (g.u. 26/09/2002).

La Castore spa s.r.l., dovrà inoltre adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza della circolazione sia veicolare che pedonale.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 30/11/2022

Il Responsabile del servizio  
Ing. Scalo Domenico



Il Dirigente  
Dott. Salvatore Zucco

